

CONTRATTO TRA COMUNE DI PADOVA ED ESCO - IMPRESA ESECUTRICE

PREMESSO che il Comune di Padova è capofila del progetto Intelligent Energy Europe (IEE) "PadovaFit" - IEE/12/083/SI2.645707 MLEI PADOVA FIT - in partnership con Fondazione ITS-RED, Banca Popolare Etica s.c.p.a., INNESCO s.p.a. e SOGESCA s.r.l - che ha come obiettivi generali:

- ridurre la povertà energetica nella città di Padova;
- supportare la riqualificazione degli edifici ad uso abitativo nella città di Padova;
- contribuire all'implementazione del PAES di Padova;

PRESO ATTO che gli obiettivi specifici del progetto IEE PADOVA FIT si possono sinteticamente suddividere in:

- intervenire sugli immobili urbani, proponendo un'azione in grado di determinare considerevoli risparmi energetici ed economici su questi edifici, ottenendo anche effetti di riqualificazione e riorganizzazione di isolati o di interi quartieri;
- porre le basi per superare la principale problematica nella realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici spesso dovuta alla difficoltà di trovare un accordo condiviso tra proprietari con idee diverse, alimentate dalla scarsa conoscenza della materia e della difficoltà di cogliere la convenienza economica che questi interventi comportano;
- elaborare un metodo in grado di convincere l'utente ad investire in efficienza energetica motivato dalla consapevolezza e dalla certezza del rientro dell'investimento in termini di benefici economici, ambientali e di qualità e comfort degli ambienti domestici;
- attivare un acquisto collettivo attraverso l'utilizzo del contratto di Energy Performance Contract, rivolgendosi alle ESCo, attraverso l'espletamento di una gara pubblica gestita dal Comune di Padova;

EVIDENZIATO che a seguito dell'espletamento della gara relativa al progetto IEE "PadovaFit" è stata individuata l'Impresa che realizzerà gli interventi di riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare aderente al progetto;

TRA

Comune di Padova, nel suo ruolo di capofila del progetto Intelligent Energy Europe (IEE) "PadovaFit", rappresentato da.....

L'impresa rappresentata da.....

Si stabilisce quanto segue:

ART 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- l'Offerta sottoscritta dall'Impresa;
 - lo schema di contratto di rendimento energetico (EPC) oggetto della gara, che l'Impresa si impegna ad applicare agli edifici che aderiscono al progetto Intelligent Energy Europe (IEE) "PadovaFit";
- I richiamati documenti sono depositati agli atti del Settore Ambiente e Territorio.

ART. 2 – Espletamento del contratto di rendimento energetico

L'Impresa si impegna a fornire a tutti gli edifici che aderiranno al progetto, secondo quanto previsto all'art. 3 del Contratto di Rendimento Energetico:

- interventi di riqualificazione del sistema edificio/impianto;
- fornitura del servizio di energia;

Art. 3 – Risparmio energetico minimo garantito

L'Impresa si impegna a garantire:

- come risparmio energetico minimo agli edifici aderenti al progetto PadovaFit almeno il% sulla base dei consumi storici dichiarati dal referente dell'edificio, utilizzando l'allegato 8) al Contratto di Rendimento energetico;
- come risparmio energetico minimo agli edifici aderenti al Progetto PadovaFit almeno il% per gli impianti a fonti rinnovabili, secondo quanto elencato negli allegati 12 e 13 del Contratto di rendimento Energetico;
- come risparmio quota di ribaltamento del risparmio energetico garantito agli edifici aderenti al Progetto PadovaFit almeno il% come previsto dal Contratto di Rendimento Energetico art 2 ed allegati 10 e 11;
- ulteriore risparmio energetico conseguito suddiviso secondo le seguenti modalità previste nel contratto di rendimento Energetico art 2 ed allegati 12 e 13.

Art. 4 - Durata del contratto e impegni dell'impresa contraente

Il servizio decorre dalla stipula del presente, fino alla realizzazione di tutti i lavori di riqualificazione energetica degli edifici aderenti al progetto PadovaFit e alla relativa gestione prevista nel contratto EPC sottoscritto con gli edifici aderenti al progetto.

Comunque l'Impresa dovrà svolgere le proprie attività in relazione alla tempistica prevista nel contratto di prestazione energetica (EPC).

L'Impresa si impegna a realizzare le opere di efficienza energetica nel termine di 12 mesi dalla sottoscrizione di ciascun contratto. L'Impresa dovrà presentare al Comune di Padova Settore Ambiente e Territorio annualmente relazione riguardante i condomini che hanno sottoscritto contratto di riqualificazione energetica e sullo stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 31 del contratto EPC.

La relazione dovrà essere redatta su modulo appositamente fornito dal Comune di Padova e completo del calcolo della CO2 non emessa relativa agli interventi stessi.

Art. 5 – Risoluzione del contratto

In caso di mancata o incompleta esecuzione del presente contratto che comportino prolungate difficoltà operative per il Comune, il Settore Ambiente e Territorio si riserva di interrompere il rapporto e dar corso alla rescissione del contratto, previo formale preavviso e diffida ad adempiere regolarmente alle condizioni contrattuali.

Art. 6 - Oneri a carico dell'impresa contraente

L'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Art. 7 – Osservanza contratti collettivi di lavoro

L'impresa si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione del servizio.

Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione della fornitura, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi

diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.

L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 8 Cauzione definitiva

L'impresa ha costituito, a favore dei partners del progetto Padovafit!, una cauzione di € 59.078,00 (pari al 10% del finanziamento ottenuto per la redazione del progetto dall'Unione Europea) mediante polizza _____ (*assicurativa, bancaria, ecc.*) n. ____ della _____ (*recante le clausole di cui all'allegato al presente atto*).

Detta cauzione si estinguerà dopo 60 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale al fine di consentire una verifica della regolare esecuzione del contratto.

Art. 9 – Protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità 23 Luglio 2014

L'Impresa ha l'obbligo (stabilito dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in 23/07/2014 tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto (URPV) e l'Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto):

- di riferire tempestivamente al Comune di Padova ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Impresa porterà alla risoluzione del contratto.

Art. 10 – Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Impresa e il Comune di Padova (nel suo ruolo di capofila) durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Impresa dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

Art. 11 - Spese contrattuali

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, sono poste a carico dell'impresa.

Art. 12 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Impresa esecutrice del servizio che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Allegato

CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE

- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti con il contratto. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte dell'impresa obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.
- La cauzione si estingue dopo 60 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Ente Garantito e il Garante.